



R.G. N. 177/2007

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro

Composta dai Magistrati:

Dr. Presidente rel.
Dr. Consigliere
Dr. Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data
28/02/2007

da:

I.N.P.S.-S.C.C.I.-S.P.A.

col Proc.dom. in Venezia - Avv. to
e col patrocinio dell'Avv. to
per procura generale alle liti

- appellante -

contro

col Proc. dom. in Venezia -
e col patrocinio dell'Avv. ti
per mandato in memoria difensiva

- appellato -

contro

593

10

CAUSA DI LAVORO
SENT. N. 593/10
N. 177 R.G. 2007
N. 2913/10 CRON.
LETTURA DISP. 12/02/07
OGGETTO: D.D. 10/02/07
Contributo del
DATORE DI LAVORO


-appellata non costituita-

Oggetto: in riforma della sentenza nr. 798/05 del Tribunale di Padova.

In punto: obbligo contributivo del datore di lavoro

Causa trattata all'udienza del 12/10/2010

CONCLUSIONI:



68

11.10.2010



Il Procuratore dell' Appellante ha concluso:

Voglia l'Ecc.ma Corte, reietta ogni contraria istanza, in parziale riforma della sentenza che qui si impugna, rigettare le domande della ricorrente proposte in primo grado in ordine all'annullamento delle cartelle opposte per gli anni successivi al 26/10/00 e di conseguenza dichiarare corretta la iscrizione del ricorrente alla gestione commercianti anche successivamente alla data del 25/10/00, nonché dichiararsi cumulabili i versamenti alla gestione commercianti ed alla gestione separata di cui alla legge 335/95. Confermarsi la sentenza per il resto.
Vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i giudizi.

Il Procuratore dell' Appellato ha concluso:

Piaccia alla Corte d'Appello Ill.ma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa.

- **nel merito:** a) confermare la sentenza del Tribunale di Padova in funzione di Giudice del Lavoro n. 798/05 nella parte in cui accoglieva l'interpretazione del ricorrente in primo grado per la quale i versamenti alla Gestione Commercianti ed alla Gestione Separata di cui alla legge 335/95 non sono cumulabili; b) **in via di appello incidentale**, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Padova in funzione di Giudice del Lavoro n. 798/05, riformarsi la stessa nella parte in cui dichiarava corretta la iscrizione del sig. _____ alla Gestione Commercianti sino al 25 ottobre 2000 sul presupposto della natura confessoria della dichiarazione resa in sede di iscrizione ed ulteriormente riformarsi la stessa nella parte in cui dichiarava indeterminata la domanda di ripetizione e/o compensazione.

Per l'effetto in ogni caso confermare l'annullamento di tutte le cartelle esattoriali opposte.

- **in via istruttoria:** ove occorra e senza inversione del relativo onere, ammettere prova per testi sulle seguenti circostanze:

1. La _____ è un'impresa che si occupa del recupero crediti in Italia e all'estero offrendo alla propria clientela un servizio completo comprensivo di assistenza legale.
2. In seguito ad una decisione assunta dai soci tutta l'attività aziendale, dal procacciamento della clientela alla materiale gestione delle singole pratiche, è sempre stata svolta unicamente dalla socia-dipendente, sig.ra _____
3. Quest'ultima si occupava personalmente e senza l'intervento di alcuno dei rapporti con la clientela, dei rapporti con i professionisti cui era stato affidato l'incarico di seguire la contabilità, della predisposizione delle

pratiche, dei rapporti con i legali e gli esattori.

4. Il sig. ultrasessantenne e pensionato, ha sempre ridotto la sua presenza in azienda mediamente a non più di 4 ore settimanali.
5. Egli, quale amministratore e legale rappresentante della società, si limitava ad apporre la sua firma alla pratiche già elaborate dalla sig.ra
6. Per tale sua attività di amministratore il sig. è stato compensato ed ha versato alla gestione separata di cui alla legge 335/95 la relativa contribuzione (si rammosiri al teste il doc. ...).
7. Quale socio, l'interessato, che detiene una partecipazione limitata al 20%, non ha mai percepito alcun utile, ed anzi il reddito di impresa è stato in molti esercizi negativo; egli riceveva compensi come amministratore.
8. Solo in ragione dello stato di incertezza circa l'iniziale interpretazione della legge 662/96 il sig. faceva domanda di iscrizione alla gestione commercianti.
9. Avverso la successiva richiesta di versamento contributivo egli presentava ricorso a norma del comma 208 dell'art. 1 legge 662/96.

Si indicano a testi, con riserva di altri indicarne, i signori:

Con vittoria di spese, competenze e onorari, oltre IVA e c.p.a., del doppio grado e salvo ogni altro diritto, azione e ragione.

101 205 105 205 101



0

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con rituale ricorso depositato il 28 febbraio 2007 presso questa Corte l'IN.P.S., chiedendo accogliersi le conclusioni in epigrafe riportate, ha proposto appello avverso la sentenza nr. 798-05 del Tribunale del Lavoro di Padova emessa in procedimento relativo ad opposizione a cartella esattoriale con richiesta di pagamento dei contributi per l'iscrizione nella gestione commercianti per gli anni dal 1997- 1999 (per un importo complessivo di € 13.688) al quale erano stati riuniti altri tre procedimenti relativi ai contributi richiesti con tre diverse cartelle (per € 2.294, € 2361 ed € 2417) per lo stesso titolo per gli anni successivi, sino al 2003.



Con la sentenza appellata il GL ha parzialmente accolto le domande proposte dal ricorrente _____, dichiarando corretta la sua iscrizione nella gestione commercianti sino al 25 ottobre 2000, allorchè aveva proposto ricorso amministrativo avverso una prima richiesta dell'INPS (dopo sua richiesta d'iscrizione presentata il 21 ottobre 1997, dichiarando su un modulo pre-stampato ed assumendosi ogni responsabilità di svolgere all'interno della società della quale era socio accomandatario attività commerciale con carattere di abitualità e prevalenza), dichiarando non cumulabili i versamenti alla gestione commercianti ed alla gestione separata per il periodo successivo (e per il quale ha ritenuto che l'INPS su cui ricadeva la prova non ha provato che lo _____ dopo la presentazione del ricorso amministrativo, ha continuato a svolgere la propria attività alle condizioni di abitualità e prevalenza che

7

giustificano l'iscrizione nella gestione commercianti) e, infine, dichiarando indeterminata la domanda del ricorrente di restituzione in suo favore dei contributi già versati nella gestione separata.

L'ente appellante, chiedendo il rigetto di tutte le opposizioni proposte in primo grado, censura la sentenza insistendo nel suo assunto di possibile duplice iscrizione per l'attività di amministratore e di socio-lavoratore nella gestione separata e nella gestione commercianti ed assumendo lo svolgimento di attività tale da determinare l'iscrizione nella gestione commercianti anche per il periodo successivo al 25 ottobre 2000.

L'appellato, chiedendo accogliersi le conclusioni in epigrafe riportate, insiste nel suo assunto in diritto in base al quale aveva proposto le opposizioni di impossibile duplice iscrizione e propone appello incidentale per la ritenuta natura confessoria della sua richiesta d'iscrizione - effettuata solo per adempiere ad obbligo di legge d'incerta interpretazione - e di restituzione dei contributi pagati per la gestione separata, determinati nel primo ricorso relativo ai contributi richiesti sino al 1999 e determinabili per gli anni successivi in base al richiesto ordine di esibizione o a estratto contributivo prodotto in questa sede.

All'udienza del 12 ottobre 2010 la controversia, discussa oralmente dai procuratori delle parti, è stata decisa come da separato dispositivo, letto in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

2

La questione di diritto oggetto di causa e in base al quale erano state proposti i ricorsi di primo grado - relativa alla possibilità di una duplice iscrizione nella gestione commercianti e nella gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, legge 16 agosto 1995, n. 335 ogni qual volta un medesimo soggetto espleti il ruolo di amministratore e nel contempo svolga attività lavorativa all'interno della società - è stata recentemente oggetto di intervento normativo (art. 12, comma 11, del D.L. n. 78/10 del 31 maggio 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 - Suppl. Ordinario n. 114 e convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha statuito:

“L'art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'Inps. Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma 208, legge n. 662/96 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, legge 16 agosto 1995, n. 335.”

L'intervento normativo, espressamente auto- qualificatosi interpretativo, si è manifestato, pertanto, nel senso di prevedere la necessità di una valutazione di prevalenza su due attività autonome svolte in forma imprenditoriale e nella possibilità - senza alcuna valutazione di prevalenza - di duplice iscrizione nel caso di coesistenza di attività di amministratore (con obbligatoria iscrizione

nella gestione separata in base al solo reddito percepito e a prescindere dalle caratteristiche soggettive dell'attività) e di attività lavorativa con caratteristiche che implicano l'iscrizione nella gestione commercianti.

In relazione a tale intervento normativo (di contenuto diverso all'orientamento giurisprudenziale espresso sul punto da Cass. S.U. nr. 3240 del 2010) si è posta la questione se la legge possa o meno ritenersi autenticamente interpretativa e, come tale, destinata ad operare retroattivamente.

E' noto che la questione relativa alla possibilità di disattendere il valore interpretativo di una legge espressamente qualificatasi come tale è stata ampiamente dibattuta in seguito ai sempre più numerosi interventi legislativi verificatasi in moltissime materie e settori dell'ordinamento e, spesso, tali da vanificare anni di attività espletata dai diversi soggetti coinvolti nell'attività giurisdizionale.

In ordine alla stessa il Collegio ritiene che un'equilibrata e condivisibile interpretazione tesa a soddisfare i diversi ed importanti valori coinvolti da tali interventi normativi sia stata espressa da Cass. S.U nr. 9941 del 29/04/2009 nella quale si può leggere che *" non può dubitarsi che il ricorso ad una norma interpretativa esprima la volontà del legislatore di far regolare da essa fattispecie formatesi precedentemente alla sua entrata in vigore. In altri termini, qualificando una disposizione di legge come norma di interpretazione autentica il legislatore intende chiaramente attribuirle effetti retroattivi, poiché per imporre solo per il futuro una determinata disciplina il ricorso a tale*

qualificazione sarebbe evidentemente superfluo (v. art. 11 disp. gen.). Quindi... negare effetti retroattivi ad una norma di legge che intende stabilire come debba interpretarsi una legge precedente, significa violare il precetto che impone all'interprete di attribuire senso a tutti gli enunciati del discorso legislativo, senza relegarne alcuno nella zona della irrilevanza giuridica. Ciò premesso... il discorso deve allora spostarsi, come più volte osservato nella giurisprudenza costituzionale (v. fra le molte, C. Cost. 234/2007) sui limiti che il legislatore incontra nel dettare, eventualmente tramite norme di interpretazione autentica, disposizioni ad effetto retroattivo. Va quindi ricordato che, come più volte sottolineato dal giudice delle leggi, il principio di irretroattività della legge - pur riconosciuto come principio generale dall'art. 11 disp. gen., comma 1, delle disposizioni preliminari del codice civile - non ha ottenuto in sede costituzionale (salvo quanto espresso nell'art. 25 Cost. con riferimento alla materia penale) una garanzia specifica: di talché la possibilità di adottare norme dotate di efficacia retroattiva (anche indipendentemente dal loro eventuale carattere interpretativo) non può essere esclusa, ove le norme stesse vengano a trovare un'adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si pongano in contrasto con altri principi o valori costituzionali specificamente protetti (C. Cost. 6/1994) sì da incidere arbitrariamente sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti (C. Cost. 419/2000). In particolare, poi, dalla disciplina costituzionale in vigore non è dato desumere, per i diritti di natura economica, una particolare protezione contro

12

l'eventualità di norme retroattive, salvo soltanto il limite, già richiamato, del principio di ragionevolezza (C.Cost. 421/1995) onde, nel rispetto di tale limiti, legittimamente può esser data ad una norma efficacia retroattiva, qualificandola, appropriatamente o no, "interpretativa" (C. Cost. 153/1994, con specifico riferimento a diritti di natura economica connessi al rapporto di pubblico impiego).

L'esame dell'intervento normativo di cui sopra porta ad escludere che lo stesso non abbia un'adeguata ragionevolezza e sia da sottoporre all'esame della Corte delle leggi.

In proposito è da considerarsi che la questione oggetto di causa nel presente procedimento deriva dall'intervento normativo di cui alla legge finanziaria per il 1997 (art. 1, comma 202, della L. 23 dicembre 1996, n. 662) che, estendendo "a decorrere dal 1 gennaio 1997 l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, ai soggetti che esercitano in qualità di lavoratori autonomi le attività di cui all'articolo 49, comma 1, lettera d), della legge 9 marzo 1989, n. 88, con esclusione dei professionisti ed artisti" al successivo ottavo comma (oggetto d'interpretazione autentica con lo ius superveniens sopra trascritto) prevedeva, inoltre, che: "Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla

132

quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente.

Si è sempre ritenuto concordemente, sia in dottrina che in giurisprudenza, che la *ratio* dell'intervento normativo di cui alla legge finanziaria per il 1997 sia da ravvisare nella volontà da parte del legislatore di assoggettare all'obbligo contributivo I.V.S. commercianti quei soggetti che, oltre ad essere titolari o amministrare l'azienda, siano direttamente impegnati nell'attività aziendale e, perciò, di evitare che l'attività imprenditoriale di natura commerciale possa sottrarsi all'obbligo contributivo facendo confluire i compensi della stessa in quelli percepiti per l'attività di amministratore (peraltro attribuiti dagli organi sociali) assoggettati al regime contributivo dell'art. 2 co. 26 l. 335/95.

E' altresì noto a chiunque abbia dovuto confrontarsi con le problematiche derivanti da tale testo normativo che l'operata estensione del campo di operatività dell'obbligo d'iscrizione nella gestione commercianti, non coordinata con l'obbligo di iscrizione nella gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 della L.335/95, ha dato luogo ad nutrito contenzioso giudiziario relativo alla possibilità di una duplice iscrizione, variamente risolto nella numerosa giurisprudenza di merito, superfluo ormai richiamare in questa sede.

Si può anche concordare con chi ha evidenziato che analoga contrapposizione interpretativa non si è verificata nella giurisprudenza di legittimità pronunciata sul punto (oltre la citata Cass. S.U. 3240 del 2010, anche Cass. n. 854 del 2008; n. 288 del

2008; n. 4876 del 2008; n. 4676 del 2008; n. 149 del 2008; n. 12103 del 2008; n. 20886 del 2007) ma la circostanza di per sé (e lo stesso dicasi per la "sicurezza interpretativa" manifestata da Cass. S.U. 3240/10 ed evidenziata da alcuni a sostegno d'un impossibile intervento interpretativo) non può fare concludere nel senso dell'esorbitanza e/o arbitrarietà dell'intervento legislativo interpretativo del 2010 in base al presupposto che lo stesso abbia sconvolto un pacifico quadro applicativo, modificando arbitrariamente anche per il passato una disciplina ben consolidata.

Infatti, il suo contenuto normativo corrisponde ad uno dei possibili significati da ascrivere alla norma interpretata (cfr. Cass. Sez. L, *Sentenza n. 677 del 16/01/2008* per l'esclusione di profili d'incostituzionalità in leggi interpretative di tal genere) come desumibile dalla numerosa giurisprudenza di merito che ha condiviso l'assunto interpretativo dell'ente previdenziale basato sull'impossibilità di un giudizio di prevalenza tra due attività eterogenee tra di loro, quali quella di attività di amministratore e quella espletata dallo stesso soggetto all'interno della stessa società come socio lavoratore e dalla considerazione che, trattandosi di due diverse attività, ben si può verificare una duplice iscrizione.

L'imposizione economica di cui è causa, come derivante dall'intervento normativo interpretativo (suscettibile di possibile determinazione anche di un trattamento pensionistico migliorativo rispetto a quello derivante dalla sola iscrizione alla gestione separata di cui alla L.335 del 1996) non sembra, pertanto, ledere il criterio della ragionevolezza e non comporta neanche una lesione

184

dell'autonomia della funzione giurisdizionale, della lesione del diritto di difesa, del principio di parità trattamento, come da alcuni sostenutosi prospettando possibili eccezioni di incostituzionalità.

Dalla possibile coesistenza di una duplice iscrizione in gestione diverse deriva l'esigenza di verificare la sussistenza dei presupposti necessari per l'iscrizione nella gestione commercianti e della conseguente debenza dei contributi oggetto di richiesto da parte dell'ente previdenziale (da calcolarsi in base al reddito d'impresa derivante solo dall'attività lavorativa e non da quello di amministratore, come enunciato da Cass. 3240/10, il cui pacifico decisum sul punto, non è influenzato dall'intervento normativo interpretativo del 2010).

Tale indagine è da effettuarsi in base al testo normativo di cui alla legge base nr. 613 del 1966, già modificata nel 1975 e come modificata sempre dalla L.F. per il 1997, il cui comma 203, sostituendo l'articolo 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160 ed estendendo l'obbligatorietà dell'iscrizione anche per il socio di s.r.l. operante nel settore commerciale dispone che "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia,

1-12-2012/12-2012/10

ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;

b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;

c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitudine e prevalenza;

d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".

L'obbligo d'iscrizione per il socio di s.r.l. (per la ratio della legge sopra espressa) è previsto non richiedendo la realizzazione congiunta di tutti i menzionati presupposti generalmente richiesti dalla norma; la prevista deroga non esclude, però, che anche per il socio di una s.r.l. sia necessaria la sua partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitudine e prevalenza, da riferirsi al suo apporto all'attività della propria impresa e della sua preminenza rispetto agli altri fattori produttivi, come enunciato da Cass. 3240/10 esprimendo il principio di diritto da seguirsi dal Giudice del rinvio disposto nella fattispecie sottoposta al suo esame.

Nella valutazione della sussistenza di tale presupposto è, infine, da tenere presente che cumulando lo stesso soggetto all'interno della società sia l'attività d'amministratore che quello di socio lavoratore, pur non essendo più necessario accertare in seguito all'intervento normativo interpretativo quale delle due sia l'attività prevalente, è

opportuno tenere presente, richiamando sempre Cass. S.U più volte citata, che *"non può farsi rientrare nell'incarico d'amministratore solo il compimento di atti giuridici, perchè all'amministratore è affidata la gestione della società, e dunque una attività di contenuto imprenditoriale, che si estrinseca nell'organizzazione e nel coordinamento dei fattori di produzione, comprendendovi sia il momento decisionale vero e proprio, sia quello attuativo delle determinazioni assunte, ancorchè quest'ultimo non debba essere caratterizzato dalla abitualità dell'impegno esecutivo. Tali elementi si distinguono da quelli richiesti per la iscrizione alla gestione commercianti. Invero detta assicurazione è posta a protezione, fin dalla sua iniziale introduzione, non già dell'elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo, sia esso commerciante, coltivatore diretto o artigiano, ma per il fatto che tutti costoro sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall'espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) all'interno dell'impresa"*.

Passando ad esaminare la fattispecie concreta in esame ordine al valore della domanda d'iscrizione presentata dallo il 21 ottobre 1997 è da evidenziarsi che alla stessa, pur se non può attribuirsi valore confessorio, è da attribuirsi valore di presunzione semplice che determina un'inversione dell'onere della prova (cfr. Cass.15335/08).

Ogni approfondimento, peraltro, è superfluo nel caso in esame perchè il ricorrente di primo grado (che aveva agito contestando

17

solo la prevalenza dell'attività di lavoro rispetto a quella di amministratore) è, peraltro, socio accomandatario di s.a.s. e, pertanto, in quanto unico soggetto abilitato a compiere atti in nome della società, deve ritenersi esercitare attività commerciale in modo abituale e prevalente, con conseguente obbligo d'iscrizione nella gestione commercianti (cfr. Cass. Nr 845 del 2010, pubblicata anche in Guida la diritto, 2010, 9, pag.76).

La domanda di restituzione di restituzione dei contributi versati nella gestione separata, da ritenersi proposta in via subordinata in caso di ritenuto accertamento d'iscrizione nella gestione commercianti, a prescindere dalla sua ritualità, è da ritenersi infondata in seguito all'intervento normativo interpretativo di cui sopra.

Per la natura della controversia derivante da controvertibile questione in fatto e in diritto originariamente derivante da legge d'incerta interpretazione ed oggetto di contrastanti interpretazioni si ritiene equo compensare le spese di entrambi i gradi.

P. Q. M.

A) IN ACCOGLIMENTO DELL'APPELLO E PARZIALE RIFORMA DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO RIGETTA LE DOMANDE DI CUI AI RICORSI DI PRIMO GRADO;

B) COMPENSA LE SPESE DI ENTRAMBI I GRADI.

Venezia, 12.10 2010

IL PRESIDENTE RELATORE



IL CAVALIERE CI

DEPOSITATA MINUTA IL 10/10/2010
PUBBLICATA IL 11 NOV 2010

CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
DEPOSITATO IN C. IL

15 NOV 2010



IL CANCL. *dr. Carlo Nespoli*

COPIA/

CONFORME ALL'ORIGINALE

Venezia, il

11 NOV 2010



L'OPERATORE GIUDIZIARIO *dr. Cristina Basso*

SPAZIO NON UTILIZZABILE